

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 381 / X

1^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE



Consiglio regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 45230 del 15.11.2018

Classificazione 02.05

Proposta di Legge recante:

"Misure di riduzione dei Costi della Politica. Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale)."

Nicola Russo

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ORSOMARCO

[Signature]

[Signature]

[Signature]

La proposta di legge in esame nasce dall'esigenza di proseguire in un percorso di contenimento dei costi della politica, partendo dalla riduzione della spesa per il lavoro flessibile. In particolare, l'ambito applicativo della proposta *de qua* riguarda esclusivamente il personale estraneo alla pubblica amministrazione in servizio presso le strutture del Consiglio regionale e della Giunta. Le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti in essere.

Il Consiglio regionale, nel biennio 2016-2017, ha adottato specifici provvedimenti sia di ordine legislativo sia di ordine amministrativo, diretti *prima facie* a garantire gli equilibri complessivi tra misure di contenimento dei costi per il personale e misure di riqualificazione e razionalizzazione della spesa corrente.

a) Provvedimenti legislativi.

In questo solco si inseriscono due disposizioni legislative.

In particolare, con la legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018) sono state adottate due specifiche disposizioni normative in materia. Con l'art. 20 (Spesa per lavoro flessibile), si stabilisce che, limitatamente alla spesa per i contratti del personale esterno delle strutture speciali, sia il Consiglio regionale sia la Giunta regionale, se in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sostenere un ammontare complessivo pari a quello rilevato per l'anno 2009, ridotto del 10 per cento (90% della spesa rilevata per l'anno 2009). In questo modo traslando nel proprio ordinamento le disposizioni di *favor* previste dal legislatore statale per gli enti locali in regola con il patto di stabilità interno.

Con l'art. 19 (Piano di razionalizzazione della spesa, ai sensi dell'articolo 16 del d.l. 98/2011) si stabilisce, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono utilizzare i risparmi derivanti dai rispettivi Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78. Nello stesso articolo si indica la procedura da seguire. Con questa soluzione si intende controbilanciare la spesa ex art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010 con le economie aggiuntive realizzate dall'ente attraverso il piano di razionalizzazione, in linea con i principi ricavabili in materia dall'ordinamento statale e dalla giurisprudenza costituzionale.

b) Provvedimenti amministrativi.

Con l'adozione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 74 del 24 novembre 2017 si è inteso ridurre la spesa per forme flessibili di impiego, eliminando la componente denominata "Premio incentivante" per le strutture speciali del Consiglio regionale.

L'abrogazione del premio incentivante comporta già per il corrente anno 2018, e per i successivi, l'azzeramento del budget disponibile per la predetta voce, quantificata in € 383.400,00.

In un quadro di armonizzazione delle voci di spesa tra Consiglio regionale e Giunta, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 5 del 9 gennaio 2018 si è definito che la voce denominata "indennità di disagio economico e fisico degli autisti delle Strutture Speciali" ha la natura di rimborso spese forfettario, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 8/97.

La corretta qualificazione della voce "indennità di disagio economico e fisico degli autisti delle Strutture Speciali" consente di escludere la stessa da quelle che compongono la spesa per forme flessibili di impiego, analogamente a quanto effettuato dalla Giunta regionale che ha regolato tale istituto con deliberazioni n. 342 del 22/07/2011 e n. 849 del 22/05/2012.

Il presente provvedimento introduce delle misure che comportano una correzione complessiva per un importo annuo quantificabile in circa €. 570.000,00 mediante rideterminazione del trattamento economico complessivo per le figure del segretario particolare e del responsabile amministrativo delle strutture speciali di Giunta e Consiglio e del collaboratore esperto presente solo presso le strutture del Consiglio regionale. Nell'operazione di contenimento sono stati fatti salvi i compensi degli autisti.

Il dato di partenza per procedere alla rideterminazione è rappresentato dagli attuali livelli retributivi previsti per gli uffici di diretta collaborazione di Giunta e Consiglio e risultanti da numerosi interventi normativi di modifica e di integrazione delle due norme base individuabili nelle leggi regionali n. 7 del 1996 e n. 8 del 1996, nonché dalle delibere dell'Ufficio di Presidenza adottate ai sensi del comma 10 dell'art. 10 della legge regionale n. 8 del 1996. A titolo esemplificativo, quanto ai provvedimenti di modifica e di integrazione, si citano le leggi regionali n. 8/1997, n. 14/2000, n. 8/2007, n. 36/2011.

Partendo dalla retribuzione base da rideterminare, e quindi sostituire, e tenuto conto del diverso apporto funzionale reso dalle varie figure previste negli uffici di diretta collaborazione, i nuovi compensi sono stati determinati prendendo come parametro il trattamento economico contrattuale previsto per le categorie D6, relativamente al Segretario particolare e al responsabile amministrativo, e D2, relativamente al collaboratore esperto. D'altronde il parametro del trattamento economico contrattuale è stato utilizzato anche per il contenimento dei costi dei gruppi consiliari ad opera della riforma in materia apportata dal d.l. 174/2012 (c.d Decreto Monti).

Ovviamente gli importi rideterminati si riferiscono ad incarichi affidati al 100 per cento, ritenendosi gli stessi da dimezzare per incarichi conferiti al 50 per cento.

Con riferimento ad altre figure per le quali non è idoneo il riferimento a un trattamento contrattuale del comparto funzioni locali, si è, invece, ritenuto di dover applicare una riduzione in percentuale di quanto attualmente percepito.

Resta confermato che è esclusa la corresponsione del trattamento accessorio.

Sono state introdotte, poi, due disposizioni relative alla prima applicazione della legge e all'entrata in vigore.

In particolare, l'entrata in vigore serve ad indicare il *dies a quo* per l'individuazione della misura dell'indennità in riferimento all'importo "attuale" che cede nella sua consistenza al nuovo importo, secondo quanto previsto dall'art. 1.

Mentre la disposizione transitoria stabilisce l'applicazione dal primo giorno del mese successivo per consentire agli uffici competenti di espletare tutte le attività di ricalcolo necessarie a dare concreta attuazione alla norma ed evitare di dare una pro-rata a metà mese.

PROPOSTA DI LEGGE N...../

"Misure di riduzione dei Costi della Politica. Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*) e alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (*Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale*)."

Art. 1

(Misure di riduzione dei costi della politica applicate agli Uffici di diretta collaborazione di cui alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 "Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale")

1. Le indennità corrisposte a qualunque titolo alla data di entrata in vigore della presente legge, al responsabile amministrativo ed al segretario particolare di cui alle leggi regionali n. 7/96 ed n. 8/96, estranei alla pubblica amministrazione, sono rideterminate applicando il trattamento economico spettante alla posizione economica D 6 del comparto funzioni locali con esclusione della tredicesima mensilità.
2. Le indennità corrisposte a qualunque titolo alla data di entrata in vigore della presente legge, al collaboratore esperto di cui alla legge regionale n. 8/96, estraneo alla pubblica amministrazione, sono rideterminate applicando il trattamento economico spettante alla posizione economica D 2 del comparto funzioni locali con esclusione della tredicesima mensilità.
3. Le indennità corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge al Capo di Gabinetto di Giunta e Consiglio regionale, estranei alla pubblica amministrazione sono ridotte del nove per cento.
4. Le indennità del Portavoce e dei componenti l'ufficio del Portavoce, estranei alla pubblica amministrazione, corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge sono ridotte del nove per cento.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'approvazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Disposizione transitoria)

1. La presente legge trova la sua prima applicazione, anche per i contratti in essere, il primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di legge recante: "Misure di riduzione dei Costi della politica. Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale)."

La proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa allegata e dal complesso delle disposizioni, comporta risparmi di spesa e, pertanto, è neutrale dal punto di vista finanziario.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotta dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Rideterminazione dei compensi spettanti: al segretario particolare e al responsabile amministrativo di Giunta e Consiglio, estranei alla p.a. (c. 1); al collaboratore esperto, estraneo alla p.a., (c. 2); al Capo di Gabinetto di Giunta e Consiglio, estranei alla p.a. (c. 3); al Portavoce e ai componenti l'ufficio del Portavoce, estranei alla p.a. (c.4)			0
				0

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** nessuna voce
- **stima parametrica:** nessuna voce
- **tetto di spesa:** nessuna voce
- **mancata indicazione:** la legge prevede risparmi.

Nella determinazione dei risparmi, che sono indicati nella tabella seguente, si è tenuto conto della circostanza che vi sono fattori che rendono variabile ed in alcuni casi indeterminata la spesa flessibile in sede di previsione.

In tanto, tutti gli incarichi considerati possono essere affidati, in posizione di comando, a personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni. In questo caso la spesa sostenuta per queste figure non rientra tra le voci che compongono la spesa per forme flessibili di impiego.

Un altro fattore può dipendere dalla circostanza che non tutti gli incarichi vengano di fatto attribuiti, con ciò determinando il carattere del tutto transitorio del beneficio derivante dalla attuale temporanea scoperta del posto in struttura speciale. Per contro, la spesa cresce laddove aumenti il numero dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, a cui spetterebbero per ogni gruppo, in aggiunta, due collaboratori (autista e responsabile amministrativo).

Va in ultimo evidenziato l'aspetto che più rileva ai fini di una corretta previsione delle voci di spesa per lavoro flessibile che si ricollega all'odierna situazione verificatasi con la nomina di una Giunta composta esclusivamente da assessori esterni. È di tutta evidenza che tale situazione non influisce in alcun modo sul monte di spesa flessibile in capo alla Giunta regionale, bensì aggrava quella del Consiglio che, in caso di nomina nella Giunta di componenti interni, riduce la propria spesa flessibile di una unità di personale.

Per questi motivi non è possibile, in sede di previsione, determinare con certezza l'entità della spesa flessibile stessa, riferibile ai contratti co.co.co. stipulati ai sensi della legge regionale n. 7/1996 e n. 8/1996. E' possibile tuttavia, applicando i principi contabili della veridicità e della prudenza, formulare alcune stime.

Pertanto, a normativa vigente è possibile individuare come primo parametro di riferimento la spesa teorico-massima, ipotizzando che tutti i componenti esterni nominati nelle strutture speciali siano riconducibili a personale estraneo alla P.A. Il risparmio quindi è pari alla differenza fra una spesa teorico massima calcolata sulla base delle attuali indennità e una spesa teorico massima calcolata sulla base delle indennità rideterminate in base ai criteri stabiliti nella proposta, ovvero:

per il segretario particolare e il responsabile amministrativo, trattamento economico D6, esclusa la tredicesima mensilità;

per il collaboratore esperto, trattamento economico D2, esclusa la tredicesima mensilità;

per il Capo di Gabinetto, riduzione del 9% sulle indennità attualmente percepite;

per il Portavoce e i componenti l'ufficio del Portavoce, riduzione del 9% sulle indennità attualmente percepite.

Pertanto, il totale dei risparmi ammonta a € 47.481,77 mensili e € 568.781,24 annuali.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0